

Sent. n. 37/2023 pubbl. il 13/10/2023
Rep. n. 10051/2023 del 13/10/2023

R.G. 41/2023

P. U.



NR. 6/2023 Conc. Min. (CCI)
pu [redacted]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ragusa

Sezione Civile

Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO MINORE

Vista la domanda di concordato minore, ai sensi dell'art. 66, co. 1, c.c.i.i., presentata in data 18/5/2023 da [redacted], tra di loro sorelle;

dichiarata aperta la procedura con decreto del 8/6/2023;

rilevato e ritenuto che:

- il piano prevede il pagamento in differenti percentuali dei creditori ed un termine presumibile massimo di 36 mesi per il pagamento dei creditori con somme di denaro derivanti:

a) in parte, dalla vendita dell'immobile sito in Vittoria, [redacted], in Catasto Fabbricati di Vittoria al foglio [redacted] particella [redacted] 3, in comproprietà paritaria tra le ricorrenti, con tempistiche stimate in 24 mesi dall'omologazione, da realizzarsi ai sensi dell'art. 81 c.c.i.i., sotto la vigilanza dell'OCC, tenuto a relazionare al giudice con le scadenze ivi indicate;

b) in parte, da risorse esterne, provenienti dalla madre [redacted], da erogare entro 36 mesi dall'omologazione;

- è stata raggiunta la percentuale di cui all'art. 79 c.c.i.i., sia in assoluto sia per teste, dovendosi considerare tutti i voti, espressi o taciti, dei creditori "ammessi" al voto, non solo i votanti;

- non risultano pervenute tempestive contestazioni sulla convenienza della proposta;

- il piano è fattibile perché si basa ragionevolmente su un valore già deprezzato dell'immobile da vendersi nonché sull'impegno a pagare un importo, in parte immediato e, in parte, dilazionato in tempi ragionevoli, assunto per iscritto, dalla madre delle ricorrenti, titolare dell'impresa presso cui è assunta la figlia [redacted];

visto l'art. 80 c.c.i.i.:

P.Q.M.

Omologa il concordato minore presentato in data 18/5/2023 e dichiara chiusa la procedura.

Onera i ricorrenti, con l'ausilio dell'OCC ai sensi dell'art. 81 c.c.i.i., di curare la pubblicazione sul sito web del tribunale di Ragusa e la trascrizione nei registri immobiliari.

Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti, alla conservatoria e alla cancelleria esecuzioni immobiliari, segnalando le procedure r.g. 90/2017 e 475/2017.

Così deciso in Ragusa, 12/10/2023.

Il giudice

dott. Antonio Pianoforte

pagina 1 di 1

